NUOVE PROVVIDENZE IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA

Art. 3

Modificazioni delle tabelle di classificazione delle invalidità e dei criteri di applicazione delle tabelle medesime

Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione in base alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, la perdita anatomica o funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di esso e' equiparata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso. Le "Avvertenze alle tabelle A e B", di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.

Versione in vigore dal 27 agosto 1971, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra
Estremi	Legge 28 luglio 1971, n. 585
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-provvidenze-in-materia-di-pensioni-di-guerra/art-3-modificazioni-delle-tabelle-di-classificazione-delle-invalidita-e-dei

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it